




EMENDAMENTO ALL'ART. 4

Al comma 1 le parole: «di diploma magistrale conseguito» sono sostituite dalle seguenti:
«di diploma magistrale e relativi indirizzi sperimentali conseguiti».


Mollicone

Frassinetti

Ciaburro

Bucalo

Rampelli

EMENDAMENTO ALL'ART. 4

Al comma 1-bis, lettera b) le parole: «con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali. I docenti dovranno essere mantenuti in servizio fino all'assunzione in ruolo sullo stesso posto.

L'anno di prova superato è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito regionali.».




Mollicone




Frassinetti



Ciaburro





Bucato



Rampelli

EMENDAMENTO ALL'ART. 4

Al comma 1-ter, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Per garantire regolari assunzioni sia da graduatorie ad esaurimento, graduatorie di merito e graduatorie di merito regionali si posticipa l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2020/2021.».


Mollicone
Frassinetti
Ciabarro
Bucalo
Rampelli

EMENDAMENTO ALL'ART. 4


Al comma 1-ter, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Si possono iscrivere nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente gli insegnanti in possesso di titolo abilitante di istituto magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria».



Mollicone



Frassinetti



Ciaburro




Bucalo





Rampelli

EMENDAMENTO ALL'ART. 4


Al comma 1-quater, lettera b) le parole: «in ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «contestualmente in tutte le regioni d'Italia».


Mollicone


Frassinetti


Ciaburro


Bucalo



Rampelli

EMENDAMENTO ALL'ART. 4


Al comma 1-quinquies, lettera b) dopo le parole: «con valore di abilitazione» sono aggiunte le seguenti parole: «e relativi indirizzi sperimentali», ~~e dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti parole: «e paritarie».~~




Mollicone



Frassinetti



Ciaburro





Bucalo



Rampelli

EMENDAMENTO ALL'ART. 4


Al comma 1-quinquies, lettera b) le parole: «due annualità di servizio specifico, anche non continuative» sono sostituite dalle seguenti parole: «180 giorni, anche non continuativi, di servizio specifico».


Mollicone
Frassinetti
Ciabarro
Bucalo
Rampelli

EMENDAMENTO ALL'ART. 4

Al comma 1-*sexies* le parole: «di cui alle lettere a) e b) del comma 1-*quinqüies*, nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «abilitanti richiesti purché in possesso».


Mollicone


Frassinetti


Ciarrocca


Bucalo


Rampelli

EMENDAMENTO

AC 924/A

Art. 4

Sostituire il comma 1 con il seguente:


Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare nell'interesse degli alunni la continuità didattica del personale docente del primo e del secondo ciclo d'istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002 e il Diploma d'insegnamento tecnico-professionale, nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono confermati nei ruoli tutti i docenti assunti che hanno superato l'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di approvazione della seguente legge, con contestuale scioglimento della ricerca e con decorrenza giuridica del 1o settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma. Per lo stesso fine, relativamente ai contratti a tempo determinato da assegnare per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche per lo stesso anno scolastico 2018/2019, con Decreto del Ministro dell'Istruzione e della Ricerca da emanarsi entro 10 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'aggiornamento e l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;


- 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale.

CIABURRO 

BUCALO 

MOLLICONE 

FRASSINETTI 


RAMPELLI 


EMENDAMENTO

AC 924/A

All'articolo 4, la lettera a) del comma 1-bis è sostituita dalla seguente:


a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e del secondo ciclo d'istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della seguente legge, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica del 1 settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo.


CIABURRO


BUCALO


MOLLICONE


FRASSINETTI


RAMPELLI

EMENDAMENTO

AC 924/A

All'articolo 4, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
- 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale.

Sono confermati nei ruoli, i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'art. 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di approvazione della seguente legge, con contestuale scioglimento della ricerca e con decorrenza giuridica del 1o settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

CIABURRO

BUCALO

MOLLICONE

FRASSINETTI

RAMPELLI

EMENDAMENTO

AC 924/A

All'articolo 4, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
- 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale.

Sono confermati nei ruoli, i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'art. 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di approvazione della seguente legge, con contestuale scioglimento della ricerca e con decorrenza giuridica del 1o settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.


CIABURRO


BUCALO


MOLLICONE


FRASSINETTI


RAMPELLI

EMENDAMENTO

AC 924-A

ARTICOLO 4

Al comma 1-bis dell'articolo 4, aggiungere i seguenti commi:

1-bis.1 Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale docente assunto in ruolo con riserva, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

1-bis.2 È disposto per l'a.s. 2018/2019, all'atto dell'aggiornamento, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione comunque conseguita entro la data di conversione del presente decreto.

CIABURRO



EMENDAMENTO

AC 924-A

ARTICOLO 4

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente

«Articolo 4 ter – Disposizioni in materia di organico scolastico

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono disposte assunzioni a tempo indeterminato del personale docente e Ata nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado su tutti i posti vacanti e disponibili. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà, inoltre, provvedere alla ricognizione di tutti i posti disponibili in organico di fatto al fine di verificare l'effettiva presenza su di essi di un titolare e, ove questo non sussista, alla tempestiva assegnazione del posto in organico di diritto, immediatamente utile per le operazioni di immissione in ruolo.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 è ripristinata l'organizzazione degli organici della scuola primaria prevista dall'art. 4 L. 5 giugno 1990 n. 148, secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi. Sono pertanto abrogate tutte le disposizioni contrastanti.
3. Dopo il comma 135-quater art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, è inserito il seguente comma 135-quinquies: "Il comma 2 art. 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, è soppresso. Al comma 2-bis art. 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le seguenti parole: "Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.". Conseguentemente, è abrogato il comma 75, art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 le graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'art. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131 sono trasformate in graduatorie per ambiti territoriali di cui al comma 66 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è previsto un aggiornamento annuale per gli aspiranti già inseriti nelle tre fasce e un aggiornamento semestrale per tutti i docenti che conseguono l'abilitazione o il titolo d'accesso successivamente alla scadenza dell'aggiornamento annuale. Detti inserimenti semestrali avverranno in coda agli aspiranti già inseriti. Al primo aggiornamento annuale utile, gli aspiranti inseriti in coda saranno collocati nella fascia di pertinenza sulla base del punteggio e dei titoli posseduti.

CIABURRO



EMENDAMENTO

AC 924-A

ARTICOLO 4

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente

«Articolo 4-ter

1. Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell'art. 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

CIABURRO

